MIGRANTI



ssibilità di amme a violazione dell Tar e al Consigli in appello cautel contro una decis

Bollettino informativo dell'Immigrazione

La corte Costituzionale contro il decreto Sicurezza (n. 94 del 15/7/2009, art. 1, comma 15)

Secondo la Consulta l'articolo 116 del codice civile che regolamenta il matrimonio di uno straniero con un cittadino italiano, come modificato dall'articolo 1, comma 15 della legge 94 (disposizioni in materia di sidurezza pubblica) è parzialmente incostituzionale, nella parte che richiede, per la celebrazione delle nozze, un regolare "Tale limitazione si traduce documento di soggiorno. compressione del corrispondente diritto del cittadino italiano". Richiamata una sentenza della corte europea di Strasburgo secondo la quale "il margine di apprezzamento riservato agli stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale" garantito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Sommario:

Pronunciamento della Corte Costituzionale	1
Diritto a Carta di Soggiorno	2
Le nostre azioni legali	3
Fribunale di Biella su ricongiungimenti	6



Sancito il diritto alla Carta di Soggiorno a prescindere dalla modalità di ingresso nel paese.

La Corte d'appello di Roma ha riconosciuto il diritto di un cittadino extracomunitario alla carta di soggiorno per motivi familiari, nonostante fosse entrato illegalmente in Italia, in quanto regolarmente sposato con una cittadina dell'Unione Europea.

"Ha pertanto il diritto di beneficiare come familiare di una cittadina dell'Unione di cui non ha la cittadinanza alla carta di soggiorno", si legge nella sentenza della Corte.

Il decreto recepisce il principio gia' sancito dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee (sentenza 25/7/2008), precedentemente disatteso sia dalla questura di Roma, sia dal giudice di primo grado. Questo principio sancisce infatti che ogni il cittadino di un paese terzo che si sposi con un altro appartenente all'Unione e che soggiorni in uno stato membro di cui non ha la cittadinanza, gode in ogni caso delle disposizioni della Direttiva a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio oltre che dalla modalita' con cui questo cittadino ha fatto ingresso nello stato membro ospitante.

http://www.inca.it/migranti-news/3-06/documenti-giulug-2011.zip





Le nostre azioni legali



Milano

Emersione 2009: Ministero dell'Interno condannato per condotta discriminatoria.

Il Giudice ha riconosciuto il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Ministero e consistente nell'aver impedito a migliaia di stranieri di completare la procedura di "sanatoria" a causa della pregressa condanna per il reato di cui all'art 14 c. 5 ter d.lgs 286/98 (il reato commesso da chi non rispetta l'ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale, reato che la Corte di Giustizia Europea ha cancellato in quanto contrario al diritto comunitario).

Per il giudice il comportamento del Ministero è discriminatorio "in quanto impedisce allo straniero di pervenire ad una condizione di parità cui avrebbe diritto [...] Il rifiuto di ammettere alla regolarizzazione uno straniero che invece ne abbia diritto è pertanto analogo al caso in cui allo straniero venga negato l'accesso ad uno o più beni che gli spetterebbero in virtù del principio di parità".

Si conclude così, con una condanna per discriminazione, la complessa vicenda che ha visto il Ministero dell'Interno soccombere prima davanti alla Corte di Giustizia, poi avanti il Consiglio di Stato ed ora anche davanti al Giudice del lavoro: a ulteriore conferma di quanto siano errate e contrarie al diritto alcune scelte del governo in materia di immigrazione.

Secondo il Tribunale, dal comportamento discriminatorio può anche discendere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, che spetterà qualora lo straniero sia in grado di dimostrare di aver perso il lavoro originario o di non averne potuto reperire un altro a causa del comportamento discriminatorio del Ministero.

Il Giudice non ha invece potuto affrontare, in quanto sorta dopo l'inizio della causa, la questione oggi più complessa per le famiglie italiane ed i lavoratori stranieri: secondo il Ministero infatti le procedure di sanatoria illegittimamente archiviate potrebbero essere riattivate soltanto mediante una domanda non del lavoratore o di un nuovo datore di lavoro, ma del datore di lavoro che nel 2009 aveva iniziato la procedura di sanatoria e che oggi invece ben potrebbe non essere più interessato al rapporto di lavoro.



Le nostre azioni legali



Lombardia

Provvidenze sociali: il Tribunale del Lavoro di Milano condanna ripetutamente il Comune e l'INPS.

Il Tribunale – Sez. Lavoro - di Milano, in data 6 luglio 2011, ha accolto la domanda inerente l'accertamento di diritto all'indennità di frequenza da parte del minore straniero a prescindere dalla titolarità della carta di soggiorno, annullando il decreto di rigetto opposto dall'allora competente Comune di Milano.

Ancora, con due sentenze emesse in data 8 luglio 2011, il Tribunale del lavoro condanna l'INPS a corrispondere ai cittadini extracomunitari che l'avevano legittimamente richiesta la provvidenza sociale relativa alla pensione di inabilità. Il comune di Milano, in prima istanza, aveva rifiutato la concessione della provvidenza in quanto i soggetti richiedenti risultavano sprovvisti del titolo Carta di Soggiorno.

http://www.inca.it/migranti-news/3-06/documenti-giulug-2011.zip



Kurosh Danesh 06/8476250

K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi 06/85563221 Redazione D.Morlacchi@inca.it

> Alessandro Gabriele 06/85563500 A. Gabriele@inca.it

dell'immigrazione



Tar Lazio

Carta di soggiorno ai familiari: nuovo importante pronunciamento.

L'impugnativa della ricorrente, cittadina extracomunitaria, aveva ad oggetto l'illegittimo silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di rilascio del titolo avanzata congiuntamente dal marito (già titolare del permesso per lungo-soggiornanti) e la moglia (titolare di permesso di soggiono "semplice").

Il Tar afferma in un passaggio che l'art. 9, comma 1 del TU fa interpretato nel senso che "ferma la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente ed alloggio), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non è necessaria per il coniuge o i figli minori conviventi, per i quali pure sia stato chiesto detto titolo".



Tribunale di Biella su ricongiungimento di Minore con cittadino UE.

Il tribunale accoglie il ricorso presentato da un cittadino di origine marocchina, in possesso di cittadinanza italiana, relativamente al rifiuto del visto d'ingresso per il fratello ricongiungente da parte delle autorità consolari italiane.

La motivazione addotta per il rifiuto veniva formulata nella seguente maniera: "non assimilabilità della Kefalah a cittadini italiani all'adozione internazionale ad individuare i familiari che hanno diritto a ricongiungersi con cittadini UE in base agli art. 2 e 3 dlgs. 30/07 (sentenza Cassazione n. 4868 del 01/03/2010).

Il tribunale osserva come, essendo il ricongiungente fratello di cittadino italiano, la richiesta di visto ricade nel caso come disposto dall'art. 3 comma 2 del dlgs. 30/07, con ulteriore requisito dell'esserem a carico di cittadino italiano o dell'essere convivente nel paese di provenienza. La questione nodale sta nella determinazione del significato della locuzione "a carico", essendo palese che il consolato ha interpretato la norma nel senso che si è "a carico" se si è stati adottati dal familiare.

Tale interpretazione, secondo il tribunale di Biella, sarebbe ammissibile solo e soltanto nel caso il richiedente visto fosse minorenne e chiedesse il ricongiungimento con familiare non titolare di potestà genitoriale.

Non è tuttavia questo il caso in questione, avendo il soggetto a cui è stato rifiutato il visto per ricongiungimento superato la maggiore età.

http://www.inca.it/migranti-news/3-06/documenti-giulug-2011.zip



